



NUOVI CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE DAL 01.01.2017

Con la risoluzione n.13/2016 l'Agenzia delle Entrate ha disposto, dal 1° gennaio 2017, la soppressione di alcuni codici tributo di frequente utilizzo da parte dei sostituti d'imposta. In particolare:

-Per i **datori di lavoro**, sono stati soppressi i codici tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come ad esempio le collaborazioni coordinate e continuative), 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno), che confluiranno entrambi nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché il codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluirà nel codice tributo 3802;

-Per i **professionisti** e, più in generale, i **lavoratori autonomi** ed **agenti**, è stato soppresso il codice tributo 1038 (ritenute sulle provvigioni degli agenti) che confluirà nel codice tributo 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Non potranno quindi essere presentati modelli F24 con i vecchi codici tributo già a partire dal 1° gennaio 2017, anche se relativi ad importi afferenti al mese di dicembre 2016, risultando essi soppressi; dovranno essere utilizzati, invece, i nuovi codici tributo.

Qualche **dubbio** rimane sul **ravvedimento operoso da effettuare nel 2017** relativo al versamento di ritenute riguardanti il periodo d'imposta 2016. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito informazioni specifiche in merito, ma si deve ritenere che, poiché i vecchi codici tributo (come ad esempio il 1004 e il 1038), saranno comunque soppressi dal 1° gennaio 2017 nessuno di essi potrà più essere utilizzato e, quindi, anche per il ravvedimento operoso dovrebbero utilizzarsi i **nuovi codici tributo** (nei casi sopra citati, rispettivamente il 1001 e il 1040), salvo diverse indicazioni dell'ultimo minuto da parte dell'Amministrazione finanziaria.